

Sent. 6011/07
n. 4815/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
4 ° SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Formica,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile sopra indicata, promossa da:

[redacted] in persona del legale
rappresentante sig. Paolo Urbani, cf 00709850579,

[redacted] già [redacted]
[redacted] in persona del legale rappresentante sig. [redacted], cf
00246510549,

[redacted] in prsona del
legale rappresentante sig. [redacted], cf. 04628760151,

tutte elettivamente domiciliate in Milano, corso Monforte n. 50, presso lo
studio dell'avv. Aldo Spirito, che le rappresenta e difende per procura in
calce all'atto di citazione;

ATTRICI

contro

[redacted] elettivamente
domiciliati in Milano, via Manara n. 5, presso lo studio dell'avv. Fulvio
Salvatore Foti che li rappresenta e difende per procura in calce alle copie
notificate dell'atto di citazione;

CONVENUTI

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 18.01.2007 come da fogli
allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



TRIBUNALE DI MILANO.

Sezione quarta civile.

Giudice Dott.ssa Formica.

R. G. N. 2122/2006.

Nella causa promossa da:

[redacted] in persona del socio accomandatario [redacted]
[redacted] a seguito del conferimento del complesso aziendale della [redacted]
[redacted] società in nome collettivo, già corrente in [redacted]
Valnerina km.31+300, e [redacted] con l'avv. Aldo Spirito,

contro

il signor [redacted] con l'avv Fulvio Salvatore Foti,

e contro

la signora [redacted] con l'avv. Fulvio Salvatore Foti.

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LE SOCIETA' ATTRICI

L'AVV. Aldo Spirito, [redacted] della [redacted]
[redacted] a seguito del conferimento del complesso aziendale della [redacted]
[redacted] società in nome collettivo, già corrente in [redacted]
km.31+300, e della [redacted] assume le seguenti


CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni altra e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinte, previe le declaratorie del caso e di legge,


- revocare ex art. 2901 C.C. la donazione da [redacted] alla Sig.ra [redacted] nata a Roma il 14/10/1955, [redacted] che ha accettato la donazione, rogitata in data 28/11/2002 dal Notaio Franco Novelli di Milano, Rep. n° 91835/6258, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano 1 il 3/12/2002, registrata al n° 45961 del Registro particolare ed al n° 76586 del Registro generale, con dazione della proprietà dei seguenti beni:

- 1) Comune di Milano (MI), Cod. C1AA, Catasto U, Sez. -, Fgl. 440, Part. 144, Sub 163, Nat. A4, M.quadri -, N. vani 6, M.cubi -, VIALE MONTE NERO Nr. 76, Piano 2.
- 2) Comune di Milano (Mi), Cod. C1AA, Catasto U, Sez. -, Fgl. 440, Part. 144, Sub 119, Nat. C2, M.quadri 8, N. vani -, M.cubi -, VIALE MONTE NERO Nr. 76, Piano S1,

- in ogni caso, dichiarare inefficace nei confronti delle società attrici la donazione *de qua*.

18.1.07


- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori, ivi compreso il rimborso delle spese generali, il tutto da liquidarsi come da nota spese che si produrrà.



A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right quadrant of the page. The signature is stylized and somewhat illegible, consisting of several loops and a long vertical stroke.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER LA CONVENUTA SIG.RA [REDACTED]

Piaccia al Tribunale Ill.mo,

dato atto ed accertato:

-che in tutti gli atti del giudizio e verbali di causa parte attrice non ha preso minimamente posizione nei confronti della convenuta, Signora Antonella Stendardi, limitandosi a dichiararne esclusivamente la qualità di donataria nel contratto di donazione 28 novembre 2002;


-che nessun argomento, neanche di contorno, è stato speso od anche fumeggiato in ordine alla consapevolezza della convenuta relativamente al pregiudizio che la richiamata donazione arrecava alle ragioni degli attori;

-che, ulteriormente, alla data della donazione, non esisteva alcuna lite tra il Signor [REDACTED] e gli attori che potesse essere preventivamente conosciuta e riconosciuta per tale dalla deducente;

nel merito: respingere ogni domanda ex adverso proposta nei confronti della Signora [REDACTED] dichiarando ulteriormente che la stessa è stata convenuta in giudizio con colpa grave da parte degli attori;

per conseguenza, respingere la domanda, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario ex art. 14 T.P.F. pari al 12,50% su diritti ed onorari, oltre 2% C.P.A. ed I.V.A. 20% come per legge, autorizzando il costituito procuratore alla distrazione delle spese, dacchè lo stesso si dichiara distrattario;

ulteriormente, autorizzare la deducente a provvedere od a far provvedere, a propria cura, e spese degli attori, alla cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione notificato il 5 gennaio 2006;

18.1.07


condannare gli attori per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., liquidando il relativo danno anche ricorrendo al criterio equitativo.

Tutt'altro impugnato e contestato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER IL CONVENUTO SIG. MAURIZIO VAGLIA


Piaccia al Tribunale III.mo,

premesse:

-che gli attori non hanno mai dato alcuna evidenziazione numerica e/o quantitativa di quale sia il loro credito, se non certo, quanto meno probabile, per disattendere il quale il Signor [REDACTED] si sarebbe fraudolentemente indotto a donare alla propria moglie, Signora Antonella Stendardi, in data 28 novembre 2002, la metà dell'appartamento sito in Milano, Viale Monte Nero n. 76, del quale era precedentemente proprietario ed intestatario, articolando altresì prova in ordine alla partecipazione della Signora Antonella Stendardi a tale atto asseritamente fraudolento, indicando e provando quali ragioni di credito i medesimi attori avessero già avanzato nei confronti del Signor Maurizio Vaglia;

-che, in base alle prove documentali fornite dal convenuto, che non aveva alcun onere probatorio al riguardo, appare casomai come non solo sia egli in credito nei confronti degli attori, almeno almeno della somma di Lit. 40.000.000 corrispondente ad Euro 20.658,276, ma soprattutto che tale somma sia superiore sia a quella indicata nella C.T.U. esibita sub doc.5, ma superiore altresì anche a quella minima, assolutamente ridicola, esclusivamente emulativa, di Euro 4.957,98 rivendicata nella causa R.G.N. 54251/2006 (ns. sub doc.15);

per conseguenza, respingere la domanda ex adverso proposta, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario ex art. 14 T.P.F. pari al 12,50% su diritti ed onorari, oltre 2% C.P.A. ed

18.1.07


I.V.A. 20% come per legge, autorizzando il costituito procuratore alla distrazione delle spese, dacchè lo stesso si dichiara distrattario;

dichiarare altresì che la [REDACTED] è priva di legittimazione ad agire, per non essere mai stata, per converso, la di lei legittimazione preventivamente comprovata in causa;

dato altresì atto ed accertato che, per come comprovato nella memoria ex art. 184 c.p.c. e ricorso ex art. 700 c.p.c., la temeraria iniziativa giudiziaria degli attori ha provocato danno al Signor [REDACTED]

condannare tutti gli attori per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., provvedendo altresì alla liquidazione per tale titolo nel presente giudizio.

In via subordinata, e nella non creduta ipotesi che l'azione, siccome intrapresa dagli attori, venisse considerata dal Tribunale come ammissibile e degna di considerazione:

si conferma l'istanza di sospensione del giudizio (dedotta in comparsa di costituzione e risposta come istanza preliminare) sino alla data di deposito del lodo - titolo esecutivo - nella procedura arbitrale in corso fra le medesime parti.

Tutt'altro impugnato e contestato.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.1.2006, le società [redacted] [redacted] tutte rappresentante dal sig. [redacted], convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale i sig.ri [redacted] e, premesso che il [redacted] era debitore nei confronti delle società, come dal medesimo riconosciuto con la scrittura privata denominata "protocollo d'accordo" del 28.6.2000, con cui erano state pattuite le modalità per l'estinzione del debito, esponevano che il medesimo era stato inadempiente rispetto agli impegni assunti con la suddetta scrittura e, pertanto, le attrici, con atto notificato il 28.6.2004, avevano instaurato un arbitrato al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del sig. [redacted] e l'obbligo di quest'ultimo a pagare alle società attrici complessivamente la somma di € 391.489,56. Le attrici esponevano poi che nelle more del procedimento arbitrale avevano scoperto che il sig. [redacted] con atto notarile del 28.11.2002, aveva donato alla moglie, sig.ra [redacted], la quota di un mezzo della proprietà di un immobile sito in Milano via Monte Nero n. 76 e sostenevano che tale donazione costituiva atto pregiudizievole del loro credito, assoggettabile all'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.. Chiedevano, pertanto, revocarsi la donazione suddetta e, comunque, dichiararsi la sua inefficacia nei confronti delle società attrici.

I convenuti si costituivano chiedendo la reiezione della domanda avversaria e la condanna delle società attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In via preliminare, eccepivano la carenza di legittimazione attiva della [redacted] e chiedevano la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio arbitrale. Nel merito, sostenevano, che quel giudizio avrebbe avuto esito decisamente favorevole al sig. [redacted] quanto meno ridimensionando cospicuamente la pretesa creditoria della società attrici come prevedibile anche alla luce della relazione di CTU esperita in quella sede, che producevano in copia. Evidenziavano poi che la donazione impugnata, del 28.11.2002, era anteriore rispetto all'instaurazione dell'arbitrato e certo non determinata da motivi fraudolenti; precisavano che l'atto si inseriva in un disegno di riassetto del patrimonio familiare, iniziato con il mutamento del regime patrimoniale tra coniugi, da comunione a separazione dei beni, sancito con atto del 7.4.2000, anteriore rispetto al protocollo del 28.6.2000. Inoltre, sottolineavano che in pari data il [redacted] aveva acquistato un più importante immobile, sito in Milano piazzale Martini n. 9, e la coeva donazione alla moglie gli aveva consentito di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per chi non sia proprietario di altri beni immobili. Nello stesso tempo, tale acquisto compensava ed anzi accresceva la consistenza del patrimonio del [redacted] e, pertanto, escludeva ~~che~~ ogni pregiudizio per i creditori.

Dopo la prima udienza e gli adempimenti previsti dall'art. 183 c.p.c., venivano concessi i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 184 c.p.c..

Con la memoria depositata il 13.10.2006, i convenuti chiedevano fissarsi la precisazione delle conclusioni e formulavano istanza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. chiedendo l'adozione di non meglio specificati provvedimenti atti a prevenire i danni conseguenti alla trascrizione della domanda introduttiva.

Con provvedimento del 3.11.2006 il Giudice dichiarava inammissibile la domanda cautelare, perché non specificata e, ritenuta superflua l'istruttoria orale, alla luce dei documenti prodotti, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Quindi, precisate le conclusioni all'udienza del 18.1.2007 e depositate memorie conclusionali e di replica, la causa giunge a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di carenza di legittimazione della [redacted] non è fondata. Infatti, tale società è subentrata alla [redacted] parte del della scrittura privata denominata Protocollo d'Accordo del 28.6.2000, in quanto l'azienda della Urbani Tartufi s.n.c. è stata conferita nella [redacted] in forza di atto 27.2.2003 rogito Notaio Filippo Federici di Terni (doc. n. 4 att.), con conseguente successione di quest'ultima nei contratti stipulati dalla società cedente.

Nel merito, si ricordano gli elementi oggettivi desumibili dai documenti prodotti:

A - in data 28 giugno 2000 (doc. n. 2 -1 att.) è intervenuta la scrittura privata denominata "Protocollo d'Accordo" il [redacted], in proprio e quale procuratore speciale della [redacted] e legale rappresentante della [redacted] e le società attrici (per la [redacted] a sua dante causa [redacted])

B - il contratto di donazione di quota di un mezzo di un immobile da parte del [redacted] a favore della [redacted] è del 28.11.2002 (doc. n. 7 conv.);

C - in pari data, 28.11.2002, il [redacted] ha acquistato (doc. n. 11 conv.) altro immobile, al prezzo di € 150.000,00, contraendo un mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'immobile acquistato fino a concorrenza della somma di € 724.000 (doc. n. 3 att.);

D - il giudizio arbitrale è stato introdotto dalle società attrici con atto notificato il 18.6.2004 (doc. n. 1 e 2 att.), con domande di accertare l'inadempimento contrattuale del sig. Vaglia all'accordo 28.6.2000, di

risolvere tale accordo e di condanna del medesimo al pagamento di somme;

E - in data 4.12.2006 è stato emesso il lodo arbitrale (doc. n. 7 att.) che, in sintesi, 1) ha dichiarato il sig. ██████████ responsabile di inadempimento all'accordo del 26.6.2002, 2) ha dichiarato risolto l'accordo; 3) ha condannato il convenuto (anche) in proprio a corrispondere a favore di ██████████ la somma di € 81.920,93, a favore di ██████████ la somma di € 14.375,59 e a favore di ██████████ la somma di € 266.853,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 4) ha condannato le società attrici al pagamento a favore del sig. Vaglia della somma di € 21.619,19.

Ciò premesso, si osserva che sussistono i presupposti prescritti dall'art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia nei confronti delle società attrici, titolari di crediti nei confronti del ██████████ dell'atto di donazione per cui è causa.

Occorre in primo luogo osservare che il momento genetico delle ragioni di credito delle società attrici nei confronti del ██████████ deve farsi coincidere con la conclusione dell'accordo del 28.6.2000, sottoscritto dal medesimo in proprio e quale legale rappresentante e socio illimitatamente responsabile della ██████████ avente indubbia natura contrattuale. Il lodo arbitrale (pagg. 32 - 34) ha chiarito che con il citato "protocollo d'accordo" le parti contraenti si vincolavano giuridicamente, assumendo precise obbligazioni partendo da un risultato ricognitivo dei reciproci rapporti economici, fissando l'obiettivo comune, dal quale sarebbe dovuta sortire una nuova e diversa forma di collaborazione tra loro, ed ha definito tale accordo come ricognizione di debito non esplicitamente titolata, che trova la sua disciplina dell'art. 1988 c.c. con assunzione dell'obbligazione di estinzione del debito riconosciuto secondo articolate modalità anch'esse pattuite nell'atto.

Non è corretto, invece, osservare che il sorgere delle ragioni di credito, a garanzia dei quali è stata esercitata la presente azione revocatoria, debba ricondursi al lodo arbitrale del 4.12.2006 o all'introduzione del relativo giudizio. Tale giudizio, infatti, aveva la funzione di accertamento giudiziale del credito di origine contrattuale a carico del ██████████ (avente la sua fonte appunto nel suddetto accordo del 28.6.2000) e del relativo inadempimento nonché quella di dichiarare la risoluzione del contratto in conseguenza dell'inadempimento e di determinare il danno da risarcire alle controparti. Sebbene il ██████████ sia stato condannato con il lodo citato al risarcimento del danno, il titolo di tale obbligazione resta quello originario, ossia l'accordo del 28.6.2000, rimasto inadempito; invero, l'obbligazione di risarcimento del danno da risoluzione del contratto presuppone sì l'estinzione dell'obbligazione inadempita ma, sia pure in via mediata, ne ha il medesimo titolo. Infatti, l'obbligazione risarcitoria si sostituisce a


quella originaria inadempita, nel senso che ne muta legalmente l'oggetto (si tratta del fenomeno denominato "perpetuatio obligationis"), dal momento che il debitore non è più tenuto alla prestazione originaria ma ad una nuova prestazione che soddisfa un interesse succedaneo del creditore, quello alla riparazione del danno. In sostanza, poiché l'obbligazione inadempita si converte nell'obbligazione risarcitoria, il titolo originario non viene meno, ma rileva come titolo mediato dell'obbligazione risarcitoria.

Tutto ciò comporta che la donazione del 28.11.2002 non può considerarsi anteriore, bensì successiva al sorgere dei crediti in capo alle società attrici. L'obiezione per cui tali crediti nei confronti del [REDACTED], al momento della citazione, non erano ancora certi e liquidi, è superata dall'intervenuto lodo arbitrale del 4.12.2006, che ha quantificato i crediti in questione in complessivi € 350.210 oltre rivalutazione ed interessi legali. In ogni caso, per consolidata giurisprudenza, per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito anche solo eventuale, nel senso che non occorre che il credito sia certo nella sua esistenza e determinato nell'ammontare o che sia scaduto ed esigibile, né occorre che sia giudizialmente accertato (tanto che in caso di pendenza dell'azione di accertamento del credito, secondo la consolidata giurisprudenza, non ricorrono i presupposti per sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la causa relativa all'azione revocatoria).

Sempre con riferimento alla questione dell'anteriorità o meno della donazione rispetto al credito tutelato, sostengono i convenuti che in realtà la donazione in questione costituiva mera attuazione di un programma di riassetto del patrimonio familiare, iniziato con l'adozione da parte dei coniugi [REDACTED] del regime di separazione dei beni in luogo di quello di comunione legale, mediante atto del 7.4.2000 (doc. n. 9 conv.), dunque anteriore all'accordo del 28.6.2000. Tale circostanza, tuttavia, è irrilevante perché è la donazione e non il mutamento di regime patrimoniale tra coniugi a costituire atto dispositivo, né si vede come la donazione *de qua* possa considerarsi automatica o ineludibile conseguenza del nuovo regime patrimoniale adottato dai coniugi convenuti. Pertanto, se anche il [REDACTED] avesse eventualmente contemplato la donazione a favore della moglie fin dal 7.4.2000, ciò che conta è che l'ha posta in essere solo il 28.11.2002, allorché le ragioni di credito delle controparti erano già sorte e non potevano essere ignorate.

Sussiste, poi, il secondo presupposto obiettivo dell'azione revocatoria ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.

Sostengono i convenuti che la donazione in questione non ha determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del [REDACTED], in quanto il patrimonio del medesimo offre sufficiente garanzia di soddisfazione delle




ragioni delle attrici, a seguito dell'acquisto di un immobile di valore maggiore rispetto a quello alienato.

Tale considerazione, tuttavia, non è decisiva. Secondo costante giurisprudenza, il pregiudizio si ravvisa anche nella maggior difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il c.d. "eventus damni" consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. E', invece, il debitore a dover provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore con il residuo. (tra le tante v. Cass. 4.7.2006 n. 15265, Cass. 9.3.2006 n. 5105: *"Poiché l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, il riconoscimento dell'esistenza dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore."*)

Nel caso in esame, il [REDACTED] ha dimostrato di aver acquistato un bene immobile di valore superiore a quello donato alla moglie, trascurando però di considerare che su tale bene risulta iscritta una ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario concesso da una Banca fino a concorrenza della somma di € 724.000, con l'evidente pericolo che, in caso di sua escussione, potrebbe concretamente verificarsi la perdita del bene ipotecato con corrispondente diminuzione del patrimonio a discapito della garanzia per i restanti crediti non privilegiati. Il [REDACTED], insomma, non avrebbe dovuto limitarsi ad indicare l'esistenza di un diverso cespite, ma anche l'idoneità a costituire effettiva garanzia per le società attrici, dimostrando che il valore reale del bene è sufficiente a consentire il soddisfacimento del credito vantato dalla società attrici oltre a quello garantito dall'ipoteca. Tuttavia, nessuna prova è stata fornita al riguardo: al contrario, l'unico elemento che consente di risalire al valore di mercato dell'immobile è il contratto di compravendita in cui è indicato il prezzo di € 150.000,00 (doc. n. 11 conv.). Da ciò si evince che, in caso di espropriazione, le ragioni del creditore ipotecario potrebbero consumare l'intero ricavato.

Sussiste, infine, il requisito soggettivo voluto dall'art. 2901 c.c.



Va subito precisato che, trattandosi di atto a titolo gratuito, non occorre indagare circa lo stato soggettivo del terzo donatario, cioè della sig.ra Stendardi. Infatti, l'art. 2901 primo comma n. 2 c.c. richiede che sussista la consapevolezza del terzo circa il pregiudizio per i creditori o la sua partecipazione alla dolosa preordinazione in caso di atto anteriore al sorgere del credito, esclusivamente con riferimento agli atti di disposizione a titolo oneroso e, dunque, non per le donazioni qual è il contratto oggetto della presente revocatoria.

Quanto all'atteggiamento soggettivo del [REDACTED] occorre precisare che ai fini dell'azione revocatoria ordinaria per gli atti dispositivi a titolo gratuito successivi all'insorgenza del credito non è richiesta (come è quello per cui è causa), per integrare l'elemento soggettivo non occorre l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito altrui, ma è sufficiente che il debitore abbia consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento. Nella specie, vi è prova di tale consapevolezza da parte del convenuto, quanto meno facilmente conseguibile usando elementare diligenza, in quanto per il sig. Vaglia era certamente agevole rendersi conto che mediante la donazione il suo patrimonio si privava dell'unico bene immobile libero da iscrizioni pregiudizievoli, mentre vi entrava un bene gravato da ipoteca vincolata ad un credito di entità pressoché coincidente con il valore del bene stesso.

In conclusione, la domanda va accolta.

Le spese, per il principio della soccombenza, si pongono a carico del sig. Vaglia e si liquidano come da dispositivo, mentre vanno compensate con la sig.ra Stendardi.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, così decide sulle domande in atti, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:



dichiara inefficacie nei confronti delle società [REDACTED]
[REDACTED] (quale successore a titolo
particolare di [REDACTED]) e [REDACTED]
[REDACTED] il contratto di
donazione intervenuto tra i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] in data 28.11.2002 nn. rep. 91835/6258 a rogito Notaio
Franco Novelli di Milano, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di
Milano1 in data 5.12.2002 ai nn. 45961 reg. part. e 76586 reg. gen. Ed
avente ad oggetto la quota di ½ della proprietà delle unità immobiliari così

censite: 1) Catasto U di Milano, foglio 440, part. 144, sub. 163, cat. A/4, vani 6, viale Monte Nero n. 76, piano 2°; 2) Catasto U di Milano, foglio 440, part. 144, sub. 119, cat. C/2, viale Monte Nero n. 76, piano S1;

condanna il sig. Vaglia alla rifusione a favore delle società attrici delle spese di lite che liquida in € 789,94 per anticipazioni, € 568,00 per spese, € 5.132,00 per diritti, € 11.165,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CPA sugli importi imponibili.

Così deciso in Milano il 10.05.2007

Il Giudice
Lucia Formica



Stampa ufficiale del Tribunale di Milano, Sezione I, con data 10.05.2007 e firma del giudice.